



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 20-09-2021

Oggetto: Disposizione orari chiusura, a far data da oggi e fino al 31 maggio 2022, di Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili.

IL SINDACO

Premesso che con D.L. 6/12/2011 n. 210 “misure urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Preso atto che l’art. 99 comma 1 della Legge regionale della Campania 21 aprile 2020 n. 7 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” rimette alla libera determinazione degli esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi;

Visto il frequente verificarsi di episodi di violenza e di mancato rispetto delle più elementari norme di tutela dell’ambiente e del contesto urbano nonché di disturbo della quiete pubblica, che si verifica anche all’esito dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche;

Considerato che detti comportamenti hanno un impatto negativo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, alimentando la sensazione di degrado urbano e comportamentale che questa Amministrazione intende combattere;

Vista la situazione di disagio e preoccupazione che i predetti comportamenti inducono nei cittadini residenti in prossimità dei pubblici esercizi;

Visto anche che chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti è solito abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

Visto che, stante la necessità di porre in essere un'efficace azione di contenimento del negativo fenomeno sopra descritto, appare opportuno adottare un provvedimento di disciplina dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali, in via temporanea e con riserva di porre in essere nel seguito ogni più opportuna iniziativa;

Visto che quanto sopra scritto implica la sussistenza delle condizioni contingibili e urgenti, in ragione del verificarsi degli eventi sopra esposti e del relativo disagio vissuto dai cittadini nonché della implicazione sulla pubblica incolumità;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Visto l'art. 54 comma 4 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, il Sindaco, può adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

Visto il D.L. 6/12/2011, n.201, convertito in legge 22/12/2011, n.214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n.27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n.248/2006;

Vista la Legge 25/08/1991, n.287;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 48/2017, art.8, che ha modificato l'art.50 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

Per i motivi succitati, al fine di tutelare la quiete e l'ordine pubblico, la chiusura, all'orario indicato, a far data da oggi e fino al 31 maggio 2022, dei seguenti esercizi commerciali:

- **Bar: orario di chiusura 00:00;**

- **Ristoranti, pizzerie, cornetterie, gelaterie e simili: orario di chiusura 01:00**

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione

I titolari dei pubblici esercizi interessati, inoltre, hanno sempre l'obbligo di:

- di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

La **trasmissione** della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Caserta;
- Questura di Caserta;
- Commissariato di P.S. di Marcianise;
- Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
- Comando di Polizia Municipale di Marcianise;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Marcianise e all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dall'articolo 100 del TULPS che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa, entro giorni 30 al Prefetto della Provincia di Caserta, al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 20-09-2021

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-09-2021 al 05-10-2021

Marcianise 20-09-2021

IL RESPONSABILE

F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne